



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*, di seguito denominato Testo Unico, e in particolare l'articolo 400, commi 8 e 9;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante *“Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 2 e 8;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, di seguito denominata Legge;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”* convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera c) il quale prevede *“concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante *“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi”;
- CONSIDERATA la necessità di procedere a una revisione della tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, limitatamente alle procedure concorsuali per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, considerato che le procedure concorsuali per la scuola secondaria sono state specificamente disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VALUTATA altresì l'opportunità di procedere ad un riordino dei titoli valutabili e ad una rivisitazione dei punteggi ad essi attribuiti, anche ai fini di una valorizzazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 20, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 5.12.2018;
- AUDITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;
- RITENUTO di poter accogliere solo in parte la richiesta del CSPI di valorizzare il titolo di accesso previsto al punto A.1.2 della Tabella dei titoli, mediante l'innalzamento del relativo punteggio a 7,5 punti. Difatti, l'eventuale innalzamento a 10 punti, così come proposto dal CSPI, determinerebbe una sproporzione nella valutazione del titolo di accesso costituito dall'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea rispetto agli altri titoli contemplati in Tabella;
- RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate del CSPI in ordine alla Tabella dei Titoli:
- in relazione al punto A.2 della Tabella Titoli non può accogliersi l'osservazione in ordine alla mancanza di valutazione del titolo culturale di base che dovrebbe rispettare la differenziazione già prevista in Tabella per le voci A.1.1 e A.1.2, in quanto tale valutazione non risulterebbe conforme a quanto avvenuto per il concorso 2016;
 - in relazione alla lamentata omessa valutazione dei titoli di servizio si ritiene di non poter accogliere la richiesta di un riconoscimento del servizio di almeno 180 giorni prestato nella scuola, in mancanza di una specifica disposizione di legge, atteso che l'articolo 400, comma 1 del D.Lgs. n. 297/1994 prevede la valutazione dei titoli di studio e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;

DECRETA:

Articolo 1

1. È adottata la tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali e culturali valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.
2. Ai sensi dell'articolo 400, comma 9, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

IL MINISTRO
prof. Marco Bussetti

